

# REGIONE BASILICATA

Deliberazione 28 luglio 2023, n.460

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 385535 del 21/07/2023 -  
Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi  
- Campagna 2023/2024.



DELIBERAZIONE N° 202300460

SEDUTA DEL 28/07/2023

Ufficio Produzioni animali e vegetali,  
valorizzazione delle produzioni e mercato - sedi  
Potenza e Matera

14BD

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 385535 del 21/07/2023 - Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura  
Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2023/2024.

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 28/07/2023 alle ore 08:45 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

### Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018;
- VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata;
- VISTA** la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 202200179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 104 del 24.05.2023 “Art. 48, comma 1, lett. d) dello Statuto regionale. Nomina del sig. Michele Casino quale componente della Giunta regionale e modifica delle deleghe all’Assessore Alessandro Galella”.
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
- VISTA** la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento regionale n.1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTA** la DGR n. 202200257 del 11.05.2022 “DGR n. 775/2021 Conferimento incarichi di Direzione Generale – Conferma”;

- VISTA** la DGR n. 202200858 del 14/12/2022 “Dirigente regionale a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- VISTO** il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- VISTI** il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Piano Strategico Nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
- VISTO** il DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023 “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;
- VISTO** il Decreto Direttoriale MASAF n. 385535 del 21/07/2023 “OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023;
- CONSIDERATO** necessario adottare le “Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2023/2024” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** necessario consentire agli interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2023/2024;

Tutto ciò premesso, su proposta dell’assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

**DELIBERA**

- di approvare le “Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2023/2024” di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata;
- di disporre, ai sensi della LR 37/98, la pubblicazione integrale della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

La presente Delibera non comporta impegno di spesa ed esplica immediatamente i suoi effetti.

Il presente provvedimento, unitamente all’Allegato 1, è trasmesso al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA.

L’ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Filippo Corbo** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Raffaele Beccasio** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

**Regolamento UE n. 1308/2013**

**DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023 – DD MASAF n. 385535 del 21/07/2023**

**Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Promozione sui  
mercati dei Paesi terzi - Campagna 2023/2024**

## **PREMESSA**

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative, per la Campagna 2023-2024, delle norme relative alla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi di cui all'art. 50 del Reg. UE n. 1308/2013 e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera k) del Reg. UE 2021/2115.

Tali disposizioni regolano, in particolare, le attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2023/2024, Decreto MASAF del 18/01/2023 n. 23313, risulta avere un'assegnazione finanziaria per tutte le misure pari a € 1.810.387,00; la dotazione prevista per la Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2023/2024 ammonta ad € 450.186,00; tale valore potrà essere incrementato a seguito di rimodulazione tra le diverse misure del PNS Vino al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie.

Per l'attuazione di tale misura il Ministero, con i Decreti Ministeriale n. 331843 del 26/06/2023 (indicato come **Decreto** nelle presenti disposizioni) e Direttoriale n. 385535 del 21/07/2023 (indicato come **Avviso** nelle presenti disposizioni), ha stabilito le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità.

Tali disposizioni regolano, in particolare, le attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

La Regione Basilicata adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese lucane.

Ai sensi del presente provvedimento le definizioni che si intendono adottare sono quelle riportate all'art. 2 del **Decreto**.

## **1 SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI**

Accedono alla misura Promozione i seguenti soggetti proponenti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del Reg. UE n. 1308/2013;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del Reg. UE n. 1308/2013;
- d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del Reg. UE n. 1308/2013;

- e) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della L. n. 238 del 12/12/2016 e le loro associazioni e federazione;
- f) i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del **Decreto**;
- g) i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2 del **Decreto**, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. *a), b) c), d), e), f), g) e i)* che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere *a), e), f) e g)*;
- j) le reti di impresa composte da soggetti di cui alla precedente lettera *f)*.

I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. i), h) e j), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

I soggetti pubblici di cui alla lettera *g)* partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera *h)*, ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

I soggetti proponenti devono possedere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.

I soggetti proponenti devono altresì possedere sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi Terzi e adeguate risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.

## **2 PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE**

L'attività di Promozione deve avere ad oggetto le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e dell'Allegato VII – Parte II del Reg. UE n. 1308/2013:

- a) Vini a Denominazioni di Origine Protetta
- b) Vini a Indicazione Geografica Protetta
- c) Vini spumanti di qualità
- d) Vini spumanti di qualità aromatici
- e) Vini con l'indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione varietale di cui alla lett. *e)* e/o i vini di cui alle lettere *c)* e *d)* senza indicazione geografica.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

## **3 TIPOLOGIE DI PROGETTI**

Per la campagna 2023/2024 la Regione Basilicata attiva esclusivamente i progetti **REGIONALI**, la cui domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto ha la sede legale e/o operativa; tali progetti sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione Basilicata nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2023/2024, di cui al Decreto MASAF del 18/01/2023 n. 23313, e prevedono esclusivamente la promozione delle produzioni regionali.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non fosse sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 9.

I progetti regionali hanno durata annuale dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024, qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

I soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 1 possono presentare o partecipare ad un solo progetto.

#### **4 ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 del **Decreto** l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di finanziamento.

Il valore progettuale non può essere inferiore ad € 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, deve presentare un importo minimo di progetto per Paese non inferiore ad € 50.000 o non inferiore ad € 25.000 nel caso di Paese emergente,

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f), appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f),

appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

## 5 REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso

Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante deve presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato 3** dell'**Avviso**.

Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti devono avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 26.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 5.200 litri.

## 6 AZIONI AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle finalità indicate nelle Premesse possono essere finanziati Progetti che hanno a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni previste all'articolo 7 del **Decreto**:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'**Allegato 10** dell'**Avviso**.

## **7 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO**

Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e deve contenere i seguenti elementi:

- a.** l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b.** una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c.** l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- d.** una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e.** una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f.** la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g.** l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h.** il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.

Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:

- a.** specifici;
- b.** misurabili;
- c.** realizzabili;
- d.** pertinenti;
- e.** definiti nel tempo.

## **8 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi i soggetti proponenti:

- a.** diversi da quelli elencati al precedente paragrafo 1;
- b.** che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui al paragrafo 5;
- c.** che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1;
- d.** che presentano progetti non conformi alle disposizioni del paragrafo 3;

- e. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui al paragrafo 9;
- f. che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura "Promozione" dell'OCM vino, per un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
- g. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato al paragrafo 4;
- h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 6;
- i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di 3 anni non prorogabili.

I soggetti proponenti di cui paragrafo 1, lettere h), i) e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lettera f) del presente paragrafo.

## 9 VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione delle domande è affidata ad un Comitato di valutazione regionale dei progetti presentati che verrà costituito, ai sensi dell'art. 12 del **Decreto**, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio regionale competente; tale Comitato è composto da 3 funzionari della Regione Basilicata.

Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni.

Il Comitato verifica la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi del paragrafo 10 delle presenti disposizioni e procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del **Decreto** alla:

- i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui di cui al paragrafo 5 ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
- ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione all'Ufficio regionale competente il quale richiederà al soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il competente Ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, l'Ufficio regionale competente procede all'esclusione.

Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** dell'**Avviso**:

- a. Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
- b. Qualità delle azioni proposte;

c. Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;

d. Coerenza del piano finanziario sia in relazione agli specifici interventi proposti che agli obiettivi progettuali.

Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo.

A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2, del **Decreto**, ovvero secondo l'**Allegato 12** dell'**Avviso**. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del **Decreto**.

L'ufficio regionale competente notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva assegnando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

La ragionevolezza dei costi progettuali è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, nell'ambito delle azioni di cui al paragrafo 6 delle presenti disposizioni, di tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Nel caso in cui non fosse possibile disporre di tre preventivi, deve essere presentata la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti.

## **10 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

Le domande di contributo per la Misura Promozione relative alla campagna 2023/2024 devono essere presentate, a pena di esclusione, sulla **piattaforma SIARB entro le ore 24.00 del 17 settembre 2023** corredate dalla seguente documentazione:

**a)** La domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all'**Allegato 1** dell'**Avviso**;

**b)** Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'**Allegato 2** dell'**Avviso** (*Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria*), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;

**c)** Una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta in conformità all'**Allegato 3** dell'**Avviso**;

**d)** Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'**Allegato 4** dell'**Avviso** (*Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;

- e) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'**Allegato 5** dell'**Avviso** (*Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese*) da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartenga alla categoria delle micro o piccole imprese;
- f) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'**Allegato 6** dell'**Avviso** (*Disponibilità dei prodotti*). Solo nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 2, dell'art. 11 del **Decreto** è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente;
- g) Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'**Allegato 7** dell'**Avviso** al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui al paragrafo 6 delle presenti disposizioni, tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a precisare se il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In questo caso il soggetto proponente deve allegare una relazione sui risultati conseguiti tramite lo svolgimento di attività nei Paesi terzi in cui si intende consolidare la propria quota di mercato.
- h) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'**Allegato 8** dell'**Avviso** (*Dati tecnici, economici e finanziari del progetto*);
- i) Un Cronoprogramma dettagliato delle attività programmate;
- j) Un Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente paragrafo 5. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
- k) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;
- l) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** dell'**Avviso**. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione

della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

**m)** Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;

**n)** Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del **Decreto**, copia conforme della documentazione richiamata nell'**Allegato 6** dell'**Avviso** (Disponibilità dei prodotti);

**o)** Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2022/23 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione.

Si precisa che gli allegati da utilizzare nella presentazione delle domande sono esclusivamente quelli previsti dall'**Avviso (Decreto Direttoriale MASAF n. 385535 del 21/07/2023)**.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2023/2024, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

## **11 MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI**

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j) del paragrafo 1 delle presenti disposizioni, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui al precedente paragrafo 8.

I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del paragrafo 1 delle presenti disposizioni sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.

Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile

## **12 VARIAZIONI AI PROGETTI**

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del **Decreto**.

In particolare, sono ammesse:

- a.** Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;
- b.** Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. I beneficiari presentano apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del **Decreto**, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.
- c.** Con riferimento alle variazioni di cui alla lett. **b)**, le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza si intende respinta.

Le variazioni di cui alla lettera **b)** sono presentate al massimo entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio.

Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre variazioni di cui alla lettera **b)**.

In caso di variazioni di cui alla lettera **a)**, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'**Allegato 15** dell'**Avviso**, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it).

5. In caso di variazioni di cui alla lettera **b)**, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, l'istanza redatta conformemente all'**Allegato 16** dell'**Avviso**, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it).

6. Le variazioni di cui alla **lett. b)**, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del **Decreto**, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall'Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell'art. 16 del **Decreto**.

### **13 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI**

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 13 del **Decreto**. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'**Allegato 17** dell'**Avviso**.

#### **14 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni ministeriali contenute nei DM MASAF n. 331843 del 26/06/2023, DD MASAF n. 385535 del 21/07/2023 e più in generale alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.